

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI

Ai sensi dell'art. 3 del D.M. 5/11/1998 e degli artt. 72 e 92 del Regolamento Emittenti

Consob Del. 14/5/1999 n. 11971 e successive modifiche ed integrazioni.

Assemblea di ACQUE POTABILI S.p.A. in Sede Ordinaria e Straordinaria

Convocata per il 27 aprile 2011 alle ore 11,00 in prima convocazione

e per il 28 aprile 2011 alle ore 11,00 in seconda convocazione

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di ACQUE POTABILI S.p.A., in conformità a quanto disposto dall'art. 3 del D.M. Giustizia 5.11.1998 relativo a "Regolamento recante norme per la disciplina dei termini e delle modalità di convocazione delle assemblee delle società quotate", nonché degli articoli 72 e 92 del Regolamento Emittenti Consob Del. 14/5/1999 n. 11971 e successive modifiche ed integrazioni, con la presente relazione illustra il contenuto ed espone le proposte contenenti le materie poste all'ordine del giorno dell'assemblea degli Azionisti convocata, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 27 aprile 2011 alle ore 11 in prima convocazione e per il giorno 28 aprile 2011 alle ore 11 in seconda convocazione.

PARTE STRAORDINARIA

Modifiche dei seguenti articoli dello Statuto Sociale: art. 5 e art. 10, art. 11, art. 14, art. 17, per adeguamento alle novità normative introdotte dal D.Lgs. 27/2010 in tema di diritti degli azionisti e dalla Delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 in tema di operazioni con parti correlate, e successive modificazioni; delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in relazione all'unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria, ai sensi degli articoli 72 e 92 e dell'allegato 3 A, Schema 3, del Regolamento Emittenti Consob Del. 14/5/1999 n. 11971 e successive modifiche ed integrazioni, Vi illustriamo le proposte di modifica di alcune disposizioni dello Statuto Sociale.

Di seguito alle illustrazioni viene riportata l'esposizione a confronto degli articoli dello Statuto di cui si propone la modifica nel testo vigente e in quello proposto, con relativa evidenziazione (neretto e sottolineato) delle variazioni apportate.

Art. 5

La modifica, riguardante l'operazione di aumento di capitale deliberata dall'Assemblea straordinaria del 2 agosto 2007, è di carattere formale, in quanto l'assunto in esso contenuto e del quale si propone l'eliminazione è ormai superato.

Art. 7

La modifica riguarda le nuove norme introdotte dal D.Lgs. n. 27 del 2010; nello specifico, le modalità di identificazione degli azionisti a richiesta dell'emittente, l'identificazione degli azionisti a richiesta delle minoranze qualificate e il criterio per la ripartizione dei costi.

Art. 10

La modifica riguarda il contenuto dell'avviso di convocazione e precisamente l'inserimento dell'indicazione di un'unica o più convocazioni.

Art. 11

E' stata aggiunta la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di attivare un metodo di raccolta dei voti per via elettronica, in alternativa all'intervento in Assemblea con mezzi di telecomunicazione.

Art. 14

La modifica riguarda l'inserimento delle deliberazioni di competenza dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti, in merito alle operazioni con parti correlate che il Consiglio di Amministrazione adotta in conformità alle disposizioni regolamentari emanate dalla Consob in materia, ovvero che richiedono l'approvazione da parte dei soci non correlati.

Art. 17

L'aggiornamento è opportuno per le operazioni urgenti con parti correlate che devono essere effettuate senza preventiva approvazione dell'Assemblea.

Stabilisce che per le operazioni con parti correlate che non siano di competenza dell'assemblea (e non debbano essere da questa autorizzate), anche se effettuate tramite società controllate, è consentito agli amministratori di avvalersi, in caso di urgenza e nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla vigente normativa, delle deroghe dalla stessa consentite alle procedure altrimenti stabilite per la loro approvazione. In tal caso, ferma l'efficacia dell'operazione posta in essere, gli amministratori sottopongono alla prima assemblea ordinaria utile una deliberazione non vincolante in merito all'operazione stessa.

TESTO VIGENTE

Articolo 5

Il capitale sociale è di Euro 3.600.294,50 (tremilioneiscentomiladuecentonovantaquattrovirgolacinquanta) diviso in numero 36.002.945 (trentaseimilioniduemilanovecentoquarantacinque) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,10 (zerovirgoladieci) ciascuna. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti in natura e di crediti. L'Assemblea straordinaria del 2 agosto 2007 ha deliberato di aumentare il capitale sociale della Società, a pagamento, in forma scindibile, per un importo nominale massimo di Euro 1.177.100,00 (unmilioneiento settantasettemilacentovirgolazero) mediante emissione, in una o più tranche, di massime n. 11.771.000 (undicimilionsettecentosettantaunomilavirgolazero) Azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 0,10 (zerovirgoladieci) cadauna, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, del codice civile, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2009 ad un prezzo per azione comunque non inferiore al prezzo determinato in base al patrimonio netto contabile della Società mediante un'offerta pubblica di sottoscrizione rivolta al pubblico indistinto in Italia e/o un collocamento privato riservato ad investitori professionali italiani ed istituzionali esteri, con esclusione degli Stati Uniti, del Canada, dell'Australia e del Giappone. Ove non interamente attuato entro il termine massimo del 31 dicembre 2009, l'aumento di capitale resterà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte, con la precisazione che se la data ultima di regolamento delle operazioni interverrà prima della suddetta scadenza, a tale ultima data di regolamento dovrà comunque considerarsi esaurito l'aumento di capitale, fermo restando che, qualora entro detto termine l'aumento di capitale non risultasse interamente sottoscritto, il capitale stesso si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte sino a quella data.

TESTO PROPOSTO

Articolo 5

Il capitale sociale è di Euro 3.600.294,50 (tremilioneiscentomiladuecentonovantaquattrovirgolacinquanta) diviso in numero 36.002.945 (trentaseimilioniduemilanovecentoquarantacinque) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,10 (zerovirgoladieci) ciascuna. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti in natura e di crediti.

TESTO VIGENTE

Articolo 7

La qualità di socio comporta l'adesione incondizionata allo Statuto. Il domicilio dei soci, degli altri aventi diritto di voto, degli amministratori e dei sindaci nonché del soggetto incaricato della revisione legale dei conti per i loro rapporti con la Società è quello risultante dai libri sociali o dalle comunicazioni effettuate successivamente dai suddetti soggetti.

TESTO PROPOSTO

Articolo 7

La qualità di socio comporta l'adesione incondizionata allo Statuto. Il domicilio dei soci, degli altri aventi diritto di voto, degli amministratori e dei sindaci nonché del

soggetto incaricato della revisione legale dei conti, per i loro rapporti con la Società è quello risultante dai libri sociali o dalle comunicazioni effettuate successivamente dai suddetti soggetti.

La società può richiedere agli intermediari, tramite la società di gestione accentrata delle proprie azioni, i dati identificativi degli azionisti unitamente al numero di azioni registrate nei loro conti ad una determinata data. Nel caso la richiesta di identificazione provenga da soci successivamente all'assemblea annuale e fino alla fine dell'esercizio, costoro sostengono i corrispettivi da corrispondere agli intermediari ed alla società di gestione accentrata nella misura del 50%. In caso di richiesta formulata nei 30 giorni successivi alla data di riferimento di una precedente identificazione di tutti gli azionisti effettuata a seguito dell'esercizio di un diritto sociale o a richiesta della società i costi della nuova identificazione sono sostenuti integralmente dai soci richiedenti.

TESTO VIGENTE

Articolo 10

L'Assemblea è convocata mediante avviso redatto in conformità alle disposizioni di legge e pubblicato nei termini di legge sul sito internet della società nonché con le altre modalità previste dalla normativa applicabile.

TESTO PROPOSTO

Articolo 10

L'Assemblea è convocata mediante avviso redatto in conformità alle disposizioni di legge e pubblicato nei termini di legge sul sito internet della società nonché con le altre modalità previste dalla normativa applicabile. **Nell'avviso può essere indicata un'unica convocazione oppure possono essere previste la seconda e, limitatamente all'assemblea straordinaria, la terza convocazione.**

TESTO VIGENTE

Articolo 11

Il diritto di intervento in Assemblea è disciplinato dalle norme di legge, dallo Statuto e dalle disposizioni contenute nell'avviso di convocazione.

Al fine di facilitare la raccolta di deleghe presso gli azionisti dipendenti della Società e delle sue controllate, associati ad associazioni di azionisti che rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, sono messi a disposizione delle medesime associazioni, secondo i termini e le modalità di volta in volta concordati con i loro legali rappresentanti, spazi necessari per la comunicazione e per lo svolgimento dell'attività di raccolta di deleghe.

Possono partecipare all'Assemblea o farsi rappresentare nei modi di legge, i titolari di diritto di voto che abbiano ottenuto dall'intermediario abilitato l'attestazione della loro legittimazione, comunicata alla società in conformità alla normativa applicabile.

Le deleghe possono essere conferite in via elettronica in conformità alla normativa applicabile. La notifica elettronica della delega può essere effettuata, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione, mediante accesso al sito internet della società.

La società designa per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire delega, con istruzioni di voto, per tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. Il soggetto designato, le modalità e i termini per il conferimento delle deleghe sono riportati nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Le adunanze assembleari possono tenersi anche in videoconferenza, a condizione che:

- possa essere accertata in qualsiasi momento l'identità dei soci intervenuti in proprio o rappresentati per delega e verificata la regolarità delle deleghe rilasciate;
- vengano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze e l'esercizio del diritto di intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, l'esercizio del diritto di voto nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione;
- venga consentito agli intervenuti di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- venga consentito al Presidente dell'adunanza di svolgere le funzioni a lui spettanti e di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

A tal fine il Presidente dell'Assemblea può nominare uno o più scrutatori in ciascuno dei locali collegati in videoconferenza; il soggetto verbalizzante dell'Assemblea ha facoltà di farsi assistere da persone di propria fiducia presenti in ciascuno dei suddetti locali. L'avviso di convocazione deve contenere l'eventuale indicazione dei luoghi audio e video collegati con la Società, nei quali gli intervenienti possono affluire. L'Assemblea si intende tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente dell'Assemblea e il Segretario o il soggetto verbalizzante.

TESTO PROPOSTO

Articolo 11

Il diritto di intervento in Assemblea è disciplinato dalle norme di legge, dallo Statuto e dalle disposizioni contenute nell'avviso di convocazione.

Al fine di facilitare la raccolta di deleghe presso gli azionisti dipendenti della Società e delle sue controllate, associati ad associazioni di azionisti che rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, sono messi a disposizione delle medesime associazioni, secondo i termini e le modalità di volta in volta concordati con i loro legali rappresentanti, spazi necessari per la comunicazione e per lo svolgimento dell'attività di raccolta di deleghe.

Possono partecipare all'Assemblea o farsi rappresentare nei modi di legge, i titolari di diritto di voto che abbiano ottenuto dall'intermediario abilitato l'attestazione della loro legittimazione, comunicata alla società in conformità alla normativa applicabile.

Le deleghe possono essere conferite in via elettronica in conformità alla normativa applicabile. La notifica elettronica della delega può essere effettuata, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione, mediante accesso al sito internet della società.

La società designa per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire delega, con istruzioni di voto, per tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. Il soggetto designato, le modalità e i termini per il conferimento delle deleghe sono riportati nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Le adunanze assembleari possono tenersi anche in videoconferenza, a condizione che:

- possa essere accertata in qualsiasi momento l'identità dei soci intervenuti in proprio o rappresentati per delega e verificata la regolarità delle deleghe rilasciate;
- vengano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze e l'esercizio del diritto di intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, l'esercizio del diritto di voto nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione;

- venga consentito agli intervenuti di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- venga consentito al Presidente dell'adunanza di svolgere le funzioni a lui spettanti e di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

A tal fine il Presidente dell'Assemblea può nominare uno o più scrutatori in ciascuno dei locali collegati in videoconferenza; il soggetto verbalizzante dell'Assemblea ha facoltà di farsi assistere da persone di propria fiducia presenti in ciascuno dei suddetti locali. L'avviso di convocazione deve contenere l'eventuale indicazione dei luoghi audio e video collegati con la Società, nei quali gli intervenienti possono affluire. L'Assemblea si intende tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente dell'Assemblea e il Segretario o il soggetto verbalizzante.

In alternativa all'intervento con mezzi di telecomunicazione sopra descritto, il consiglio di amministrazione può attivare un metodo di raccolta dei voti per via elettronica, indicandone modalità e termini nell'avviso di convocazione.

TESTO VIGENTE

Articolo 14

L'Assemblea Ordinaria si costituisce e delibera con le maggioranze previste dalla legge. L'Assemblea Straordinaria si costituisce e delibera con le maggioranze previste dalla legge. Non sono di competenza dell'Assemblea le deliberazioni aventi ad oggetto le materie di cui al successivo articolo 17.

TESTO PROPOSTO

Articolo 14

L'Assemblea Ordinaria si costituisce e delibera con le maggioranze previste dalla legge. L'Assemblea Straordinaria si costituisce e delibera con le maggioranze previste dalla legge. Non sono di competenza dell'Assemblea le deliberazioni aventi ad oggetto le materie di cui al successivo articolo 17.

Sono di competenza dell'Assemblea Ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, numero 5) del codice civile, le deliberazioni in merito al compimento delle operazioni con parti correlate che il Consiglio di amministrazione sottoponga all'autorizzazione dell'assemblea stessa. In tal caso sono applicabili le previsioni contenute nella procedura aziendale che il Consiglio di Amministrazione adotta in conformità alle disposizioni regolamentari emanate dalla Consob in materia di operazioni con parti correlate.

TESTO VIGENTE

Articolo 17

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione. E' attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza a deliberare sulle proposte aventi ad oggetto:

- la fusione per incorporazione di società le cui azioni o quote siano interamente possedute dalla società, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2505 del codice civile;
- la fusione per incorporazione di società le cui azioni o quote siano possedute almeno al 90% (novanta per cento) nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2505-bis del codice civile;
- la scissione proporzionale di società le cui azioni o quote siano possedute almeno al 90% (novanta per cento), nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2505-ter del codice civile;
- il trasferimento della sede della Società nell'ambito del territorio del Comune di Torino;
- l'istituzione, la modifica e la soppressione di sedi secondarie;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di soci;
- l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative;

l'emissione di obbligazioni e altri titoli di debito, a eccezione dell'emissione di obbligazioni convertibili in azioni della Società.

TESTO PROPOSTO

Articolo 17

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione. E' attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza a deliberare sulle proposte aventi ad oggetto:

- la fusione per incorporazione di società le cui azioni o quote siano interamente possedute dalla società, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2505 del codice civile;
- la fusione per incorporazione di società le cui azioni o quote siano possedute almeno al 90% (novanta per cento) nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2505-bis del codice civile;
- la scissione proporzionale di società le cui azioni o quote siano possedute almeno al 90% (novanta per cento), nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2505-ter del codice civile;
- il trasferimento della sede della Società nell'ambito del territorio del Comune di Torino;
- l'istituzione, la modifica e la soppressione di sedi secondarie;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di soci;
- l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative;
- l'emissione di obbligazioni e altri titoli di debito, a eccezione dell'emissione di obbligazioni convertibili in azioni della Società.

Per le operazioni con parti correlate che non siano di competenza dell'assemblea (e non debbano essere da questa autorizzate), anche se effettuate tramite società controllate, è consentito agli amministratori di avvalersi, in caso di urgenza e nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla vigente normativa, delle deroghe dalla stessa consentite alle procedure altrimenti stabilite per la loro approvazione.

In tal caso, ferma l'efficacia dell'operazione posta in essere, gli amministratori sottopongono alla prima assemblea ordinaria utile una deliberazione non vincolante in merito all'operazione stessa.